

Informativa sul diritto all'oblio oncologico

La normativa vigente (Legge 7 Dicembre 2023, n. 193) riconosce alle persone guarite da una patologia oncologica il **diritto all'oblio oncologico**, ossia il diritto a non fornire informazioni, né subire indagini, in merito alla malattia pregressa e a non subire trattamenti discriminatori in determinati rapporti giuridici, inclusi quelli assicurativi.

In particolare, ai fini della conclusione o del rinnovo di contratti di assicurazione, l'Assicuratore:

- non può richiedere informazioni relative a patologie oncologiche pregresse, né richiedere l'effettuazione di visite mediche, di controllo o accertamenti sanitari, e
- non può utilizzare dati sanitari già acquisiti relativi a tali patologie,

qualora sia decorso il termine previsto dalla Legge senza recidive, e cioè **10 anni** dalla conclusione del trattamento attivo, ridotto a **5 anni** se la diagnosi è precedente il compimento del 21° anno di età.

L'Assicuratore non può applicare limiti, costi e oneri aggiuntivi, né trattamenti diversi in ragione della pregressa patologia oncologica.

Il Ministero della Salute, con il Decreto del 22 marzo 2024, ha inoltre stabilito termini ulteriormente ridotti per alcune categorie di patologie oncologiche, come di seguito indicato:

TIPO DI TUMORE	SPECIFICAZIONI	ANNI DALLA FINE DEL TRATTAMENTO
Colon-retto	Stadio I, qualsiasi età	1
Colon-retto	Stadio II-III, >21 anni	7
Melanoma	>21 anni	6
Mammella	Stadio I-II, qualsiasi età	1
Utero, collo	>21 anni	6
Utero, corpo	Qualsiasi età	5
Testicolo	Qualsiasi età	1
Tiroide	Donne con diagnosi <55 anni Uomini con diagnosi <45 anni Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi	1
Linfomi di Hodgkin	<45 anni	5
Leucemie	Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età	5

Per ottenere la cancellazione delle informazioni sanitarie fornite all'Assicuratore relativamente al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, il cliente deve inviare tempestivamente all'Assicuratore o all'Intermediario assicurativo la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla Legge e successivi decreti attuativi. L'Assicuratore ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.